

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1192

(Urgenza)

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO  
(PELLA)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(PICCIONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(ALDISIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(SEGNI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(D'ARAGONA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(SIMONINI)

Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione  
dell'Italia meridionale e insulare

*Seduta del 28 marzo 1950*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ha avuto inizio quella politica per la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, che, basata su interventi governativi di vario ordine, ha trovato nei finanziamenti a con-

dizione di particolare favore (parziale copertura del rischio da parte dello Stato e contributo statale nel pagamento degli interessi) disposti a favore delle imprese industriali l'elemento di maggiore concretizzazione ai fini voluti dalla politica medesima.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con successivo decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, veniva anticipata dal Tesoro alle Sezioni di credito industriale dei banchi di Napoli, Sicilia e dell'allora costituendo banco di Sardegna la somma di lire 10 miliardi per effettuare i finanziamenti suddetti.

Tali fondi si sono rivelati fin dal primo momento del tutto insufficienti a far fronte alla mole di domande subito affluite agli Istituti di credito, i quali hanno ormai già da diversi mesi esauriti i fondi stessi.

Per fare fronte alle nuove e ognor crescenti necessità finanziarie, che per altro costituiscono la riprova della volontà e capacità realizzatrice delle categorie economiche meridionali, con l'allegato disegno di legge si è ritenuto opportuno provvedere, col consenso e di intesa con la Missione americana E. C. A. in Italia, al prelievo sul Fondo-lire 1948-49 della somma di 10 miliardi di lire per la concessione di un prestito decennale rinnovabile alle Sezioni di credito industriale dei tre Istituti meridionali, nella stessa proporzione con la quale fu diviso il fondo primitivo, e cioè: banco di Napoli, miliardi 6,2; banco di Sicilia, miliardi 3; banco di Sardegna, milioni 800.

In pari tempo le tre Sezioni di credito industriale vengono autorizzate ad emettere — nelle stesse proporzioni di miliardi 6,2; 3 e 800 milioni — obbligazioni per complessivi 10 miliardi di lire da utilizzare per la concessione di finanziamenti ai fini voluti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e ai sensi del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni e integrazioni.

Sono, perciò, nel complesso 20 nuovi miliardi di lire che, non appena approvato dal Parlamento il presente disegno di legge, potranno senz'altro beneficamente affluire nel Mezzogiorno e nelle Isole, per essere investiti in nuove attività industriali o nello sviluppo e nel potenziamento di quelle già esistenti. Si tenga presente che tutte le suddette somme saranno mutate ad un tasso di interesse di eccezionale favore (5,50 per cento).

Si ritiene superfluo illustrare nel dettaglio lo schema allegato, dato che tutta la materia è regolata dai precedenti e già ricordati provvedimenti legislativi, mentre col nuovo provvedimento si procede solo, praticamente, alla ricostituzione e all'aumento dei mezzi finanziari ormai da tempo esauriti.

A parte alcune modifiche di dettaglio, intese a perfezionare il sistema dei finanziamenti, come già previsto dalle precedenti norme, le uniche novazioni sostanziali che arreca il nuovo provvedimento riguardano la corresponsione dell'interesse dovuto dagli Istituti di credito al Tesoro nella misura del due e mezzo per cento sui prestiti ricevuti e, per le operazioni di credito industriale da effettuare con detti 10 miliardi prelevati dal Fondo-lire e concessi in prestito dal Tesoro, la riduzione della garanzia sussidiaria dello Stato dal 70 al 50 per cento della eventuale perdita accertata. Tali due novazioni sono state introdotte a seguito delle trattative svolte in proposito dal Governo con la Missione americana E. C. A. in Italia e con riferimento alle esperienze acquisite con i finanziamenti di cui ai richiamati precedenti provvedimenti.

**DISEGNO DI LEGGE****ART. 1.**

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale (Fondo-lire 1948-49) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, numero 1108, per la concessione di prestiti decennali rinnovabili di 6,2 miliardi alla Sezione di credito industriale del banco di Napoli, di 3 miliardi alla Sezione di credito industriale del banco di Sicilia e di 800 milioni alla Sezione di credito industriale del banco di Sardegna.

Dette somme verranno utilizzate dalle predette Sezioni di credito per concedere finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 2.**

Per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo precedente sarà dovuto allo Stato un interesse del due e mezzo per cento.

Le modalità relative alla restituzione dei prestiti, da iniziarsi trascorso un decennio dalla effettiva somministrazione di essi, verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, fermo restando che i mutui concessi dalle Sezioni di credito indicate all'articolo 1 non dovranno gravare sui mutuatari, per interessi, diritti di commissione e spese accessorie, in misura superiore al cinque e mezzo per cento.

**ART. 3.**

I prestiti di cui al precedente articolo 1 saranno utilizzati prevalentemente per la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali.

**ART. 4.**

Le Sezioni di credito industriale indicate all'articolo 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di lire 10 miliardi, di cui 6,2 miliardi la Sezione del banco di Napoli, lire 3 miliardi la Sezione del banco di Sicilia e lire 800 milioni la Sezione del banco di Sardegna, da

utilizzare per la concessione di ulteriori finanziamenti per gli scopi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle obbligazioni emesse a norma del precedente comma si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, numero 244, costitutivo della Sezione del credito industriale del Banco di Napoli e le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recante norme integrative per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

ART. 5.

Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui al precedente articolo 4, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al quattro per cento e per la durata massima di anni 10, in modo che i mutui concessi dalle Sezioni di credito sopra indicate non gravino sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al cinque e mezzo per cento.

Entro i limiti complessivi dell'onere autorizzato con il comma precedente, il detto concorso può essere accordato anche per i finanziamenti a medie e piccole industrie dell'Italia meridionale ed insulare ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma del presente articolo si farà fronte annualmente, dall'esercizio 1950-51 in poi, con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La spesa complessiva per l'esercizio 1950-1951 sarà limitata a 400 milioni, per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

ART. 6.

Ai prestiti concessi dal Tesoro alle Sezioni di credito industriale ed alle operazioni tutte di cui alla presente legge sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge è addebitata nella misura del cinquanta per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per i prestiti concessi alle rispettive Sezioni di credito industriale.

ART. 8.

Tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalle Sezioni di credito industriale in base alla presente legge devono essere deliberate dai Comitati di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è così modificato:

« Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e il commercio da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti. Il termine di 30 giorni è prorogabile soltanto per l'eventuale ulteriore tempo necessario per la registrazione del decreto interministeriale da parte della Corte dei conti ».

ART. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.